Regolamento n. 113

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

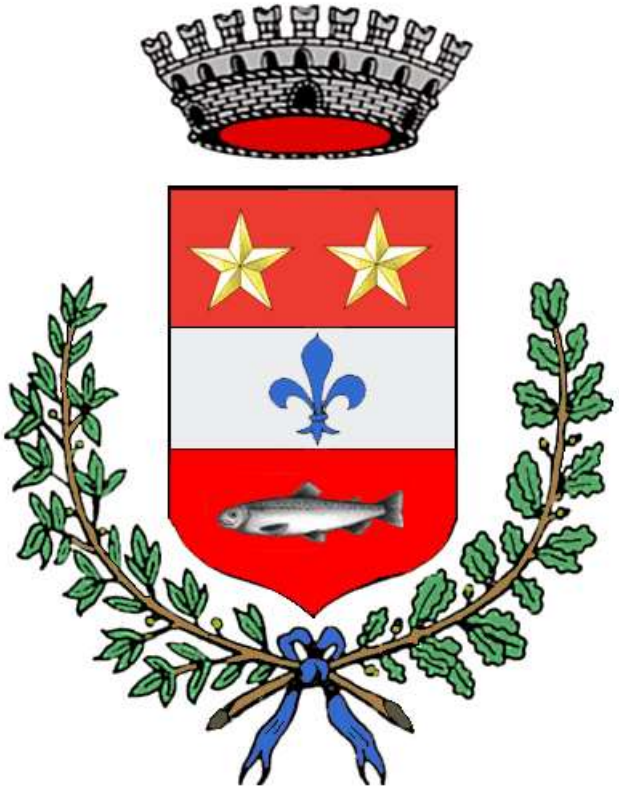

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E PER L'USO DELLO STEMMA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2024

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
E PER L'USO DELLO STEMMA

Sommario

PREMESSA 3
Titolo I - Patrocinio 3
ART. 1 – OGGETTO – FINALITÀ – DEFINIZIONI 3
ART. 2 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO 3
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO 3
ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO 4
ART. 5 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 4
ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 4
ART. 7 – EFFETTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 5
ART. 8. - OBBLIGHI DEI PATROCINATI 5
Titolo II – Stemma 5
ART. 9 - USO DELLO STEMMA 5
ART. 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO 6
Titolo III– Disposizioni finali 6
ART. 11 – ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE 6

PREMESSA

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento simbolico, adesione e sostegno nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche o umanitarie.

Titolo I - Patrocinio

ART. 1 – OGGETTO – FINALITÀ – DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Bussero a soggetti pubblici e privati, in relazione ad attività promosse dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tese al miglioramento della qualità della vita nella comunità locale o che contribuiscano alla crescita della società civile.
3. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Bussero nei confronti di iniziative ritenute meritevoli, di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune.
4. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché all'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

ART. 2 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è autorizzata dal sindaco o assessore delegato tramite vidimazione della richiesta dell'utente:
   a) per iniziative di interesse per la comunità locale (es. rassegne, mostre, eventi);
   b) per iniziative programmate in collaborazione con le associazioni locali iscritte all'Albo comunale delle associazioni;
   c) per iniziative di carattere sociale, culturale, educativo, storico, istituzionale, sportivo, scientifico, umanitario, turistico e del tempo libero, ambientale, promosse da singoli, da associazioni o da comitati operanti sul territorio;
   d) per iniziative che rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di concessione contributi, di collaborazione nella realizzazione delle iniziative, oppure di utilizzo di locali comunali, si provvede a queste ulteriori istanze con separate istruttorie.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, che abbiano sede nel Comune o che intendano svolgere l'iniziativa da patrocinare nel territorio comunale. In particolare, sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale:
   a) associazioni iscritte nell'Albo comunale delle associazioni;

b) associazioni, comitati e fondazioni operanti sul territorio;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura, dell'istruzione, dello sport e della salute;
d) enti, fondazioni, istituzioni operanti nei settori sanitario, sociale, umanitario, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, ambientale, o che svolgano attività rilevanti attinenti le finalità istituzionali del Comune di Bussero;
e) soggetti pubblici o privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale.

2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra - ma esterni al territorio comunale - per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune di Bussero, o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. La concessione di patrocini è valutata dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
   a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
   b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per lo sviluppo sociale, civile, culturale della comunità locale;
   c) significatività nell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento patrocinato.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, o per gruppi di iniziative (es. rassegne) e non può essere concesso per attività generiche, avere carattere permanente, né rinnovarsi tacitamente.

ART. 5 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini per iniziative:
   a. di carattere politico, o comunque promosse da partiti, movimenti politici, liste civiche;
   b. palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
   c. promosse da associazioni, gruppi, movimenti che si ispirino a valori lesivi della dignità umana e siano in contrasto con i principi della Costituzione.
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento risultino incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione, o si scostino dal progetto iniziale.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Bussero almeno 20 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve contenere la descrizione dell'iniziativa da patrocinare ed eventuali materiali divulgativi.
3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni relative all'evento oggetto della richiesta di concessione del patrocinio.
4. L'autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato con cui si concede o si nega il patrocinio viene trasmesso al soggetto che ha presentato l'istanza almeno 10 giorni

prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

5. Il provvedimento motivato di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma/logo del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART. 7 – EFFETTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune, con l'invito a darne la massima evidenza, sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, ed affiancando alla menzione: "Con il patrocinio del Comune di Bussero" lo stemma e/o il logo del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno o responsabilità da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente il diritto di affissione del materiale promozionale cartaceo sulle bacheche comunali; a fronte di specifica richiesta il Comune può valutare la possibilità di diffondere gratuitamente tramite i propri canali di comunicazione copia digitale del materiale promozionale/divulgativo.
4. La concessione di patrocinio non comporta l'erogazione di contributi, né l'uso gratuito degli spazi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative né spese altra natura.
5. Per le concessioni di tali forme di sostegno economico si rimanda ai criteri stabiliti dall'apposito Regolamento per l'erogazione di contributi ad associazioni o enti. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario, il Comune valuterà distintamente le due richieste tramite formalizzazione di istruttorie e provvedimenti distinti.
6. La concessione del patrocinio si intende per la singola iniziativa presentata, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.

ART. 8. - OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo recante lo stemma/logo del Comune dovrà essere trasmesso al Comune di norma almeno 5 giorni prima della data di divulgazione al pubblico, per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.
2. Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia comunicato incongruenze, il richiedente il patrocinio può procedere alla diffusione del materiale.

Titolo II – Stemma

ART. 9 - USO DELLO STEMMA

1. Lo stemma del Comune di Bussero è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO

1. L'uso dello stemma è autorizzato per iniziative patrocinate o realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. Per altre iniziative correlate alla tutela e al perseguimento di un pubblico interesse l'utilizzo può essere previsto previa vidimazione della richiesta da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere l'autorizzazione all'uso dello stemma è tenuto a farne domanda almeno 20 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.
4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata. L'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme e potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Titolo III– Disposizioni finali

ART. 11 –ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogato il Regolamento n. 33 approvato con delibera CC n. 74 del 19/12/2022 da intendersi sostituito dal presente nella parte relativa alle richieste di patrocinio.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.